

Gazzetta ufficiale

L 192

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

65° anno
21 luglio 2022

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) 2022/1264 della Commissione, del 20 luglio 2022, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di fludioxonil in o su determinati prodotti ⁽¹⁾** 1
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1265 della Commissione, del 20 luglio 2022, che stabilisce misure per evitare l'introduzione e la diffusione nel territorio dell'Unione del virus *Rose Rosette*** 14
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1266 della Commissione, del 20 luglio 2022, relativo all'autorizzazione del glutammato monosodico prodotto mediante fermentazione con *Corynebacterium glutamicum* KCCM 80187 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ⁽¹⁾** 17
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1267 della Commissione, del 20 luglio 2022, che specifica le procedure per la designazione degli impianti di prova dell'Unione ai fini della vigilanza del mercato e della verifica della conformità dei prodotti a norma del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio** 21

III Altri atti

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

- ★ **Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 051/22/COL del 16 febbraio 2022 relativa alla carta degli aiuti a finalità regionale dell'Islanda per il periodo 2022-2027 (Islanda) [2022/1268]** 23

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Rettifiche

- ★ Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/892 della Commissione, del 1° aprile 2022, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 155 dell'8.6.2022) 30

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2022/1264 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2022

che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di fludioxonil in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) I livelli massimi di residui (LMR) per la sostanza fludioxonil sono stati fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (2) Conformemente all'articolo 6, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 396/2005, è stata presentata una domanda relativa a tolleranze all'importazione per l'impiego del fludioxonil sulle barbabietole da zucchero negli Stati Uniti e sulle banane in Guatemala, Honduras e Colombia. Il richiedente afferma che gli impieghi autorizzati di detta sostanza su tali colture in questi paesi determinano residui superiori agli LMR previsti nel regolamento (CE) n. 396/2005 e che sono necessari LMR più elevati per evitare ostacoli commerciali all'importazione di tali prodotti.
- (3) A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005 la domanda è stata valutata dallo Stato membro interessato e la relazione di valutazione è stata trasmessa alla Commissione.
- (4) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha esaminato la domanda e la relazione di valutazione, con particolare riguardo ai rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali, e ha emesso un parere motivato sugli LMR proposti ⁽²⁾. L'Autorità ha trasmesso tale parere al richiedente, alla Commissione e agli Stati membri e lo ha reso accessibile al pubblico.

⁽¹⁾ GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

⁽²⁾ «Parere motivato sulla fissazione di tolleranze all'importazione per il fludioxonil nelle barbabietole da zucchero e nelle banane». *EFSA Journal* 2021;19(11):6919. Le relazioni scientifiche dell'EFSA sono consultabili all'indirizzo: <http://www.efsa.europa.eu/it>.

- (5) L'Autorità ha concluso che sono state rispettate tutte le prescrizioni relative alla completezza dei dati presentati e che, sulla base di una valutazione dell'esposizione di 27 gruppi specifici di consumatori europei, le modifiche richieste per gli LMR erano accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. Per giungere a tale conclusione l'Autorità ha tenuto conto delle informazioni più recenti sulle proprietà tossicologiche della sostanza. L'esposizione lungo tutto l'arco della vita alla sostanza in questione attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerla ha dimostrato che non vi è alcun rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile. L'Autorità ha inoltre concluso che, considerato il basso profilo di tossicità acuta della sostanza attiva, non è necessario stabilire una dose acuta di riferimento.
- (6) Sulla base del parere motivato dell'Autorità e sulla scorta dei fattori pertinenti alla materia in esame, le modifiche degli LMR proposte sono conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, la colonna relativa alla sostanza fludioxonil è sostituita dalla seguente:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (*)	Fludioxonil (R) (F)
0100000	FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO	
0110000	Agrumi	10
0110010	Pompelmi	
0110020	Arance dolci	
0110030	Limoni	
0110040	Limette/lime	
0110050	Mandarini	
0110990	Altri (2)	
0120000	Frutta a guscio	
0120010	Mandorle dolci	0,01 (*)
0120020	Noci del Brasile	0,01 (*)
0120030	Noci di anacardi	0,01 (*)
0120040	Castagne e marroni	0,01 (*)
0120050	Noci di cocco	0,01 (*)
0120060	Nocciole	0,01 (*)
0120070	Noci del Queensland	0,01 (*)
0120080	Noci di pecàn	0,01 (*)
0120090	Pinoli	0,01 (*)
0120100	Pistacchi	0,2
0120110	Noci comuni	0,01 (*)
0120990	Altri (2)	0,01 (*)
0130000	Pomacee	5
0130010	Mele	
0130020	Pere	
0130030	Cotogne	
0130040	Nespole	
0130050	Nespole del Giappone	
0130990	Altri (2)	
0140000	Drupacee	

0140010	Albicocche	5
0140020	Ciliege (dolci)	5
0140030	Pesche	10
0140040	Prugne	5
0140990	Altri (2)	0,01 (*)
0150000	Bacche e piccola frutta	
0151000	a) Uve	
0151010	Uve da tavola	5
0151020	Uve da vino	4
0152000	b) Fragole	4
0153000	c) Frutti di piante arbustive	5
0153010	More di rovo	
0153020	More selvatiche	
0153030	Lamponi (rossi e gialli)	
0153990	Altri (2)	
0154000	d) Altra piccola frutta e bacche	
0154010	Mirtilli	4
0154020	Mirtilli giganti americani	4
0154030	Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)	4
0154040	Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)	4
0154050	Rosa canina (cinorrodoni)	0,01 (*)
0154060	More di gelso (nero e bianco)	0,01 (*)
0154070	Azzeruoli	0,01 (*)
0154080	Bacche di sambuco	4
0154990	Altri (2)	0,01 (*)
0160000	Frutta varia con	
0161000	a) Frutta con buccia commestibile	0,01 (*)
0161010	Datteri	
0161020	Fichi	
0161030	Olive da tavola	
0161040	Kumquat	
0161050	Carambole	
0161060	Cachi	
0161070	Jambul/jambolan	
0161990	Altri (2)	
0162000	b) Frutti piccoli con buccia non commestibile	
0162010	Kiwi (verdi, rossi, gialli)	15
0162020	Litci	0,01 (*)

0162030	Frutti della passione/maracuja	0,01 (*)
0162040	Fichi d'India/fichi di cactus	0,01 (*)
0162050	Melastelle/cainette	0,01 (*)
0162060	Cachi di Virginia	0,01 (*)
0162990	Altri (2)	0,01 (*)
0163000	c) Frutti grandi con buccia non commestibile	
0163010	Avocado	1,5
0163020	Banane	2
0163030	Manghi	2
0163040	Papaie	0,01 (*)
0163050	Melograni	3
0163060	Cerimolia/cherimolia	0,01 (*)
0163070	Guaiave/guave	0,5
0163080	Ananas	7
0163090	Frutti dell'albero del pane	0,01 (*)
0163100	Durian	0,01 (*)
0163110	Anona/graviola/guanabana	0,01 (*)
0163990	Altri (2)	0,01 (*)
0200000	ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI	
0210000	Ortaggi a radice e tubero	
0211000	a) Patate	5
0212000	b) Ortaggi a radice e tubero tropicali	
0212010	Radici di cassava/manioca	0,01 (*)
0212020	Patate dolci	10
0212030	Ignami	10
0212040	Maranta/arrow root	0,01 (*)
0212990	Altri (2)	0,01 (*)
0213000	c) Altri ortaggi a radice e tubero, eccetto le barbabietole da zucchero	
0213010	Bietole	1
0213020	Carote	1
0213030	Sedano rapa	0,2
0213040	Barbaforte/rafano/cren	1
0213050	Topinambur	0,01 (*)
0213060	Pastinaca	1
0213070	Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo	1
0213080	Ravanelli	0,3
0213090	Salsefrica	1

0213100	Rutabaga	0,01 (*)
0213110	Rape	0,01 (*)
0213990	Altri (2)	0,01 (*)
0220000	Ortaggi a bulbo	
0220010	Aglione	0,5
0220020	Cipolle	0,5
0220030	Scalogni	0,5
0220040	Cipolline/cipolle verdi e cipollette	5
0220990	Altri (2)	0,5
0230000	Ortaggi a frutto	
0231000	a) Solanacee e malvacee	
0231010	Pomodori	3
0231020	Peperoni	1
0231030	Melanzane	0,4
0231040	Gombi	0,01 (*)
0231990	Altri (2)	0,01 (*)
0232000	b) Cucurbitacee con buccia commestibile	0,4
0232010	Cetrioli	
0232020	Cetriolini	
0232030	Zucchine	
0232990	Altri (2)	
0233000	c) Cucurbitacee con buccia non commestibile	0,3
0233010	Meloni	
0233020	Zucche	
0233030	Cocomeri/angurie	
0233990	Altri (2)	
0234000	d) Mais dolce	0,01 (*)
0239000	e) Altri ortaggi a frutto	0,01 (*)
0240000	Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)	
0241000	a) Cavoli a infiorescenza	
0241010	Cavoli broccoli	0,7
0241020	Cavolfiori	0,01 (*)
0241990	Altri (2)	0,01 (*)
0242000	b) Cavoli a testa	
0242010	Cavoletti di Bruxelles	0,01 (*)
0242020	Cavoli cappucci	2
0242990	Altri (2)	0,01 (*)

0243000	c) Cavoli a foglia	
0243010	Cavoli cinesi/pe-tsai	10
0243020	Cavoli ricci	0,01 (*)
0243990	Altri (2)	0,01 (*)
0244000	d) Cavoli rapa	0,01 (*)
0250000	Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili	
0251000	a) Lattughe e insalate	
0251010	Dolcetta/valerianella/gallinella	20
0251020	Lattughe	40
0251030	Scarola/indivia a foglie larghe	20
0251040	Crescione e altri germogli e gemme	20
0251050	Barbarea	20
0251060	Rucola	20
0251070	Senape juncea	20
0251080	Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)	20
0251990	Altri (2)	20
0252000	b) Foglie di spinaci e simili	
0252010	Spinaci	30
0252020	Portulaca/porcellana	20
0252030	Bietole da foglia e da costa	20
0252990	Altri (2)	20
0253000	c) Foglie di vite e foglie di specie simili	0,01 (*)
0254000	d) Crescione acquatico	10
0255000	e) Cicoria Witloof/cicoria belga	0,02
0256000	f) Erbe fresche e fiori commestibili	20
0256010	Cerfoglio	
0256020	Erba cipollina	
0256030	Foglie di sedano	
0256040	Prezzemolo	
0256050	Salvia	
0256060	Rosmarino	
0256070	Timo	
0256080	Basilico e fiori commestibili	
0256090	Foglie di alloro/lauro	
0256100	Dragoncello	
0256990	Altri (2)	
0260000	Legumi	

0260010	Fagioli (con baccello)	1
0260020	Fagioli (senza baccello)	0,4
0260030	Piselli (con baccello)	1
0260040	Piselli (senza baccello)	0,3
0260050	Lenticchie	0,05
0260990	Altri (2)	0,01 (*)
0270000	Ortaggi a stelo	
0270010	Asparagi	0,01 (*)
0270020	Cardi	0,01 (*)
0270030	Sedani	1,5
0270040	Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze	1,5
0270050	Carciofi	0,01 (*)
0270060	Porri	0,01 (*)
0270070	Rabarbaro	0,7
0270080	Germogli di bambù	0,01 (*)
0270090	Cuori di palma	0,01 (*)
0270990	Altri (2)	0,01 (*)
0280000	Funghi, muschi e licheni	0,01 (*)
0280010	Funghi coltivati	
0280020	Funghi selvatici	
0280990	Muschi e licheni	
0290000	Alghe e organismi procarioti	0,01 (*)
0300000	LEGUMI SECCHI	
0300010	Fagioli	0,5
0300020	Lenticchie	0,4
0300030	Piselli	0,4
0300040	Lupini/semi di lupini	0,4
0300990	Altri (2)	0,4
0400000	SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI	
0401000	Semi oleaginosi	
0401010	Semi di lino	0,3
0401020	Semi di arachide	0,01 (*)
0401030	Semi di papavero	0,01 (*)
0401040	Semi di sesamo	0,3
0401050	Semi di girasole	0,01 (*)
0401060	Semi di colza	0,3

0401070	Semi di soia	0,2
0401080	Semi di senape	0,3
0401090	Semi di cotone	0,01 (*)
0401100	Semi di zucca	0,01 (*)
0401110	Semi di cartamo	0,01 (*)
0401120	Semi di borragine	0,3
0401130	Semi di camelina/dorella	0,3
0401140	Semi di canapa	0,3
0401150	Semi di ricino	0,01 (*)
0401990	Altri (2)	0,01 (*)
0402000	Frutti oleaginosi	0,01 (*)
0402010	Olive da olio	
0402020	Semi di palma	
0402030	Frutti di palma	
0402040	Capoc	
0402990	Altri (2)	
0500000	CEREALI	0,01 (*)
0500010	Orzo	
0500020	Grano saraceno e altri pseudo-cereali	
0500030	Mais/granturco	
0500040	Miglio	
0500050	Avena	
0500060	Riso	
0500070	Segale	
0500080	Sorgo	
0500090	Frumento	
0500990	Altri (2)	
0600000	TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE, CACAO E CARRUBE	
0610000	Tè	0,05 (*)
0620000	Chicchi di caffè	0,05 (*)
0630000	Infusioni di erbe da	
0631000	a) Fiori	0,05 (*)
0631010	Camomilla	
0631020	Ibisco/rosella	
0631030	Rosa	
0631040	Gelsomino	
0631050	Tiglio	

0631990	Altri (2)	
0632000	b) Foglie ed erbe	0,05 (*)
0632010	Fragola	
0632020	Rooibos	
0632030	Mate	
0632990	Altri (2)	
0633000	c) Radici	
0633010	Valeriana	1
0633020	Ginseng	4
0633990	Altri (2)	1
0639000	d) Altre parti della pianta	0,05 (*)
0640000	Semi di cacao	0,05 (*)
0650000	Carrube/pane di san Giovanni	0,05 (*)
0700000	LUPPOLO	0,05 (*)
0800000	SPEZIE	
0810000	Semi	0,05 (*)
0810010	Anice verde	
0810020	Grano nero/cumino nero	
0810030	Sedano	
0810040	Coriandolo	
0810050	Cumino	
0810060	Aneto	
0810070	Finocchio	
0810080	Fieno greco	
0810090	Noce moscata	
0810990	Altri (2)	
0820000	Frutta	0,05 (*)
0820010	Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato	
0820020	Pepe di Sichuan	
0820030	Carvi	
0820040	Cardamomo	
0820050	Bacche di ginepro	
0820060	Pepe (nero, verde e bianco)	
0820070	Vaniglia	
0820080	Tamarindo	
0820990	Altri (2)	
0830000	Spezie da corteccia	0,05 (*)

0830010	Cannella	
0830990	Altri (2)	
0840000	Spezie da radici e rizomi	
0840010	Liquirizia	1
0840020	Zenzero (10)	
0840030	Curcuma	1
0840040	Barbaforte/rafano/cren (11)	
0840990	Altri (2)	1
0850000	Spezie da boccioli	0,05 (*)
0850010	Chiodi di garofano	
0850020	Capperi	
0850990	Altri (2)	
0860000	Spezie da pistilli di fiori	0,05 (*)
0860010	Zafferano	
0860990	Altri (2)	
0870000	Spezie da arilli	0,05 (*)
0870010	Macis	
0870990	Altri (2)	
0900000	PIANTE DA ZUCCHERO	
0900010	Barbabietole da zucchero	4
0900020	Canne da zucchero	0,01 (*)
0900030	Radici di cicoria	0,01 (*)
0900990	Altri (2)	0,01 (*)
1000000	PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI	
1010000	Prodotti ottenuti da	
1011000	a) Suini	
1011010	Muscolo	0,02
1011020	Grasso	0,02
1011030	Fegato	0,1
1011040	Rene	0,1
1011050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,1
1011990	Altri (2)	0,02
1012000	b) Bovini	
1012010	Muscolo	0,02
1012020	Grasso	0,02
1012030	Fegato	0,1
1012040	Rene	0,1

1012050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,1
1012990	Altri (2)	0,02
1013000	c) Ovini	
1013010	Muscolo	0,02
1013020	Grasso	0,02
1013030	Fegato	0,1
1013040	Rene	0,1
1013050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,1
1013990	Altri (2)	0,02
1014000	d) Caprini	
1014010	Muscolo	0,02
1014020	Grasso	0,02
1014030	Fegato	0,1
1014040	Rene	0,1
1014050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,1
1014990	Altri (2)	0,02
1015000	e) Equidi	
1015010	Muscolo	0,02
1015020	Grasso	0,02
1015030	Fegato	0,1
1015040	Rene	0,1
1015050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,1
1015990	Altri (2)	0,02
1016000	f) Pollame	
1016010	Muscolo	0,01 (*)
1016020	Grasso	0,01 (*)
1016030	Fegato	0,1
1016040	Rene	0,1
1016050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,1
1016990	Altri (2)	0,01 (*)
1017000	g) Altri animali terrestri d'allevamento	
1017010	Muscolo	0,02
1017020	Grasso	0,02
1017030	Fegato	0,1
1017040	Rene	0,1
1017050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,1
1017990	Altri (2)	0,02

1020000	Latte	0,04
1020010	Bovini	
1020020	Ovini	
1020030	Caprini	
1020040	Equini	
1020990	Altri (2)	
1030000	Uova di volatili	0,02
1030010	Galline	
1030020	Anatre	
1030030	Oche	
1030040	Quaglie	
1030990	Altri (2)	
1040000	Miele e altri prodotti dell'apicoltura (7)	0,05 (*)
1050000	Anfibi e rettili	0,01 (*)
1060000	Animali invertebrati terrestri	0,01 (*)
1070000	Animali vertebrati terrestri selvatici	0,02
1100000	PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - PESCI, PRODOTTI ITTICI E ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI D'ACQUA MARINA E D'ACQUA DOLCE (8)	
1200000	PRODOTTI O LORO PARTI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALLA PRODUZIONE DI MANGIMI (8)	
1300000	PRODOTTI ALIMENTARI TRASFORMATI (9)	

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(e) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

Fludioxonil (R) (F)

(R) La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitario e numeri di codice: Fludioxonil - codice 1000000 eccetto 1040000: somma di fludioxonil e dei suoi metaboliti ossidati al metabolita 2,2-difluorobenzo[1,3]diossol-4 acido carbossilico, espressa come fludioxonil

(F) = Liposolubile»

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1265 DELLA COMMISSIONE**del 20 luglio 2022****che stabilisce misure per evitare l'introduzione e la diffusione nel territorio dell'Unione del virus
*Rose Rosette***

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 30, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il virus *Rosa Rosette* («l'organismo nocivo specificato») e il suo vettore *Phyllocoptes fructiphilus* non sono attualmente elencati come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione nell'allegato II, né come organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione nell'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione ⁽²⁾. La presenza dell'organismo nocivo specificato e del suo vettore non è mai stata riscontrata nel territorio dell'Unione.
- (2) Un'analisi del rischio fitosanitario effettuata dall'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO) ⁽³⁾ nel 2018 ha dimostrato che l'organismo nocivo specificato e i suoi effetti dannosi potrebbero essere di notevole rilevanza fitosanitaria per il territorio dell'Unione, in particolare per la produzione di tutti i tipi di rose.
- (3) Data la notevole rilevanza fitosanitaria dell'organismo nocivo specificato per il territorio dell'Unione, è stata adottata la decisione di esecuzione (UE) 2019/1739 della Commissione ⁽⁴⁾, che stabilisce requisiti per l'introduzione nell'Unione di vegetali, ad eccezione delle sementi, di *Rosa* spp. («i vegetali specificati») originari di paesi terzi in cui è nota la presenza dell'organismo nocivo specificato (Canada, India e Stati Uniti), nonché per i controlli ufficiali da effettuare al momento della loro introduzione nell'Unione. Tale decisione di esecuzione prevede un divieto di introduzione dell'organismo nocivo specificato nel territorio dell'Unione, la presentazione immediata di informazioni sulla sospetta presenza nell'Unione dell'organismo nocivo specificato e del suo vettore specificato e norme per le indagini per rilevare la loro presenza nel territorio dell'Unione.
- (4) Dall'adozione di tale decisione di esecuzione non sono state segnalate intercettazioni dei vegetali specificati infetti durante la loro introduzione o il loro spostamento nel territorio dell'Unione. Tuttavia l'organismo nocivo specificato ha continuato a diffondersi in Canada, India e Stati Uniti.
- (5) Le conclusioni dell'analisi dell'EPPO restano tuttora valide. Da detta analisi è emerso che la probabilità di ingresso e di insediamento dell'organismo nocivo specificato, l'entità della sua diffusione e del suo impatto nell'Unione e il rischio fitosanitario per il territorio dell'Unione sono considerati elevati.
- (6) Inoltre le problematiche fitosanitarie indicate nell'analisi dell'EPPO sono aumentate dall'adozione della decisione di esecuzione (UE) 2019/1739, in quanto i vegetali specificati sono importati nell'Unione in volumi sempre più elevati da paesi terzi in cui la presenza dell'organismo nocivo specificato si sta espandendo.

⁽¹⁾ GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1).

⁽³⁾ EPPO (2018) Analisi del rischio fitosanitario per il virus *Rose Rosette* e il suo vettore *Phyllocoptes fructiphilus*; EPPO, Parigi; disponibile all'indirizzo <https://gd.eppo.int/taxon/RRV000/documents>

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2019/1739 della Commissione, del 16 ottobre 2019, che stabilisce misure d'emergenza per evitare l'introduzione e la diffusione nell'Unione del virus *Rose Rosette* (GU L 265 del 18.10.2019, pag. 12).

- (7) La Commissione conclude che l'organismo nocivo specificato soddisfa i criteri di cui all'allegato I, sezione 3, sottosezione 2, del regolamento (UE) 2016/2031.
- (8) Sulla base di tali fatti si stima che vi sia un pericolo imminente relativo all'ingresso e alla diffusione nel territorio dell'Unione dell'organismo nocivo specificato, a meno che non siano mantenute le misure di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2019/1739, che si applicano fino al 31 luglio 2022 e che si sono dimostrate efficaci per evitare l'ingresso nel territorio dell'Unione dell'organismo nocivo specificato.
- (9) Tali misure dovrebbero pertanto essere previste nel presente regolamento, che dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° agosto 2022, al fine di garantire una protezione continua del territorio dell'Unione dall'organismo nocivo specificato.
- (10) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi fino al 31 luglio 2024. Tale periodo di applicazione è necessario per una valutazione completa del rischio, al fine di determinare lo status dell'organismo nocivo specificato.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- a) «organismo nocivo specificato»: il virus *Rose Rosette*;
- b) «vegetali specificati»: i vegetali, ad eccezione delle sementi, di *Rosa* spp. originari del Canada, dell'India o degli Stati Uniti;
- c) «vettore specificato»: *Phyllocoptes fructiphilus*.

Articolo 2

Divieto relativo all'organismo nocivo specificato

Nel territorio dell'Unione non sono consentiti l'introduzione, lo spostamento, la detenzione, la moltiplicazione o il rilascio dell'organismo nocivo specificato.

Articolo 3

Informazioni sulla sospetta presenza dell'organismo nocivo specificato o del suo vettore specificato

Gli Stati membri assicurano che qualsiasi persona nel territorio dell'Unione in possesso di vegetali che possono essere stati colpiti dall'organismo nocivo specificato o dal suo vettore sia immediatamente informata della presenza o della sospetta presenza dell'organismo nocivo specificato o del suo vettore, delle possibili conseguenze e rischi e delle relative misure da adottare.

Articolo 4

Indagini

Le autorità competenti effettuano sul loro territorio indagini annuali per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo nocivo specificato e del vettore specificato sulle piante ospiti.

Le suddette indagini comprendono campionamenti e prove e si basano su solidi principi scientifici e tecnici per quanto riguarda la possibilità di rilevare l'organismo nocivo specificato e il vettore specificato.

Entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri i risultati delle indagini effettuate nell'anno civile precedente.

*Articolo 5***Requisiti per l'introduzione nel territorio dell'Unione dei vegetali specificati**

1. I vegetali specificati sono introdotti nel territorio dell'Unione solo se sono accompagnati da un certificato fitosanitario che includa, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», una dichiarazione ufficiale contenente una delle seguenti diciture:
 - a) che i vegetali specificati sono stati prodotti in una zona indenne dall'organismo nocivo specificato, registrati e controllati dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo di origine, con l'indicazione del nome della zona alla rubrica «Luogo di origine»;
 - b) nel caso dei vegetali specificati destinati alla piantagione, che:
 - i) sono stati prodotti in un luogo di produzione nel quale nessun sintomo dell'organismo nocivo specificato né del vettore specificato è stato osservato nel corso di ispezioni ufficiali dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo; e
 - ii) sono stati sottoposti a campionamenti e prove per rilevare la presenza dell'organismo nocivo specificato prima dell'introduzione nel territorio dell'Unione e, in base a tali prove, sono risultati indenni da tale organismo;
 - c) nel caso dei vegetali specificati diversi dai vegetali destinati alla piantagione, che:
 - i) sono stati prodotti in un luogo di produzione nel quale nessun sintomo dell'organismo nocivo specificato né del vettore specificato è stato osservato nel corso di ispezioni ufficiali dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo; e
 - ii) sono stati sottoposti ad ispezione e, in caso di presenza del vettore specificato o di sintomi dell'organismo nocivo specificato, sono stati sottoposti a campionamenti e prove prima dell'introduzione nel territorio dell'Unione e, in base a tali prove, sono risultati indenni dall'organismo nocivo specificato;
 - d) nel caso dei vegetali specificati in coltura tissutale non originari di una zona indenne dall'organismo nocivo specificato, che sono stati prodotti da piante madri sottoposte a prove e risultate indenni dall'organismo nocivo specificato.
2. I vegetali specificati sono introdotti nel territorio dell'Unione solo se manipolati, imballati e trasportati in modo da impedire infestazioni da parte del vettore specificato.

*Articolo 6***Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1° agosto 2022 al 31 luglio 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1266 DELLA COMMISSIONE**del 20 luglio 2022****relativo all'autorizzazione del glutammato monosodico prodotto mediante fermentazione con *Corynebacterium glutamicum* KCCM 80187 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del glutammato monosodico prodotto mediante fermentazione con *Corynebacterium glutamicum* KCCM 80187. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) La domanda riguarda l'autorizzazione del glutammato monosodico come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, da classificare nella categoria «additivi organolettici» e nel gruppo funzionale «sostanze aromatizzanti».
- (4) Il richiedente ha chiesto che l'utilizzo dell'additivo per mangimi sia autorizzato anche nell'acqua di abbeveraggio. Il regolamento (CE) n. 1831/2003 non autorizza tuttavia l'utilizzo di «sostanze aromatizzanti» nell'acqua di abbeveraggio. L'utilizzo di glutammato monosodico prodotto mediante fermentazione con *Corynebacterium glutamicum* KCCM 80187 nell'acqua di abbeveraggio non dovrebbe pertanto essere autorizzato.
- (5) Nel parere del 10 novembre 2021 ⁽²⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, il glutammato monosodico prodotto mediante fermentazione con *Corynebacterium glutamicum* KCCM 80187 non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente. Nel parere l'Autorità ha concluso che l'additivo non è tossico per inalazione, non è irritante per la pelle e per gli occhi e non è un sensibilizzante della pelle. L'Autorità ha inoltre concluso che il glutammato monosodico è efficace per contribuire all'aroma dei mangimi. Essa ha verificato anche la relazione sui metodi di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (6) La valutazione del glutammato monosodico prodotto mediante fermentazione con *Corynebacterium glutamicum* KCCM 80187 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'utilizzo di tale sostanza come specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (7) Al fine di permettere un migliore controllo è opportuno prevedere determinate condizioni. In particolare sull'etichetta dell'additivo per mangimi dovrebbe essere indicato un tenore raccomandato. Qualora tale tenore venga superato, è opportuno che l'etichetta delle premiscele contenga determinate informazioni.
- (8) Il fatto che l'utilizzo del glutammato monosodico prodotto mediante fermentazione con *Corynebacterium glutamicum* KCCM 80187 non sia autorizzato nell'acqua di abbeveraggio non ne esclude l'utilizzo in mangimi composti somministrati nell'acqua.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ G.U. L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ EFSA Journal 2021;19(12):6982.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La sostanza specificata nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «sostanze aromatizzanti», è autorizzata come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: aromatizzanti.								
2b621i	Glutammato monosodico	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Glutammato monosodico</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> L-glutammato monosodico prodotto mediante fermentazione con <i>Corynebacterium glutamicum</i> KCCM 80187</p> <p>Purezza: ≥ 99 %</p> <p>Formula chimica: $C_5H_8NaNO_4 \cdot H_2O$</p> <p>Numero CAS: 6106-04-03 Numero EINECS: 205-538-1</p> <p><i>Metodo di analisi (*)</i></p> <p>Per l'identificazione dell'L-glutammato monosodico nell'additivo per mangimi: — «Monosodium L-glutamate monograph» del Food Chemical Codex.</p> <p>Per la quantificazione dell'L-glutammato monosodico nell'additivo per mangimi: — cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rivelazione fotometrica (IEC-VIS).</p>	Tutte le specie animali	-	-	-	<ol style="list-style-type: none"> L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 25 mg.». Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3. 	10.8.2032

		Per la quantificazione dell'L-glutammato monosodico nelle premiscele: — cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rivelazione fotometrica (IEC-VIS) — regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione (allegato III, parte F) ⁽²⁾ .						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

⁽¹⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, del 27 gennaio 2009, che fissa i metodi di campionamento e d'analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali (GU L 54 del 26.2.2009, pag. 1).

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1267 DELLA COMMISSIONE**del 20 luglio 2022****che specifica le procedure per la designazione degli impianti di prova dell'Unione ai fini della vigilanza del mercato e della verifica della conformità dei prodotti a norma del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 9,

considerando quanto segue:

- (1) Uno degli obiettivi degli impianti di prova dell'Unione è assistere le autorità nazionali di vigilanza del mercato nelle loro attività contribuendo a potenziare la capacità di laboratorio per determinate categorie di prodotti o per determinati rischi relativi a una categoria di prodotti. Le procedure per la designazione degli impianti di prova dell'Unione dovrebbero garantire in particolare che siano designati impianti di prova dell'Unione laddove la capacità di analisi di laboratorio sia insufficiente.
- (2) Al fine di prevenire che le capacità di laboratorio siano insufficienti dovrebbe essere dato ampio accesso alla designazione. Per fornire tale accesso e garantire la trasparenza del processo di designazione è opportuno determinare quali impianti di prova pubblici degli Stati membri debbano essere designati come impianti di prova dell'Unione a seguito di inviti a manifestare interesse.
- (3) La designazione degli impianti di prova della Commissione quali impianti di prova dell'Unione dovrebbe essere eseguita tramite nomina diretta da parte della Commissione.
- (4) Dato l'elevato numero di categorie di prodotti e di rischi specifici connessi a una categoria di prodotti, è opportuno consultare la rete dell'Unione per la conformità dei prodotti istituita a norma dell'articolo 29 del regolamento (UE) 2019/1020 al fine di garantire la corretta definizione delle priorità di tali categorie e rischi specifici.
- (5) La designazione degli impianti di prova dell'Unione dovrebbe essere riesaminata periodicamente al fine di verificare che tali impianti garantiscano un livello costantemente elevato di prove sui prodotti e che forniscano pareri tecnici e scientifici di elevata qualità.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1020,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Procedure per la designazione degli impianti di prova dell'Unione**

1. Gli impianti di prova pubblici degli Stati membri sono designati come impianti di prova dell'Unione a seguito di un invito a manifestare interesse in cui sono stabilite le condizioni per la loro designazione.
2. Gli impianti di prova della Commissione sono designati come impianti di prova dell'Unione a seguito di nomina diretta da parte della Commissione in cui sono stabilite le condizioni per la loro designazione.

⁽¹⁾ GUL 169 del 25.6.2019, pag. 1.

3. Prima della designazione è consultata la rete dell'Unione per la conformità dei prodotti istituita a norma dell'articolo 29 del regolamento (UE) 2019/1020 (la «rete») in merito a:
- le categorie specifiche di prodotti e ai rischi specifici connessi a una categoria di prodotti per i quali devono essere designati gli impianti di prova dell'Unione;
 - le condizioni per la designazione degli impianti di prova dell'Unione, al fine di garantire un livello costantemente elevato di prove sui prodotti e un'elevata qualità dei pareri tecnici e scientifici.

Articolo 2

Riesame della designazione

- In consultazione con la rete, la Commissione riesamina periodicamente la designazione degli impianti di prova dell'Unione al fine di accertare che gli impianti di prova dell'Unione soddisfino le condizioni per la loro designazione e le prescrizioni di cui all'articolo 21, paragrafi 3, 5 e 6, del regolamento (UE) 2019/1020.
- Nella decisione relativa alla designazione dell'impianto di prova dell'Unione è fissato un termine per il riesame di tale designazione.
- Se del caso e previa consultazione della rete, la Commissione ritira la designazione degli impianti di prova dell'Unione che non soddisfano le condizioni per la designazione e le prescrizioni di cui all'articolo 21, paragrafi 3, 5 e 6, del regolamento (UE) 2019/1020.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

III

(Altri atti)

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 051/22/COL

del 16 febbraio 2022

**relativa alla carta degli aiuti a finalità regionale dell'Islanda per il periodo 2022-2027 (Islanda)
[2022/1268]**

1. SINTESI

- (1) L'Autorità di vigilanza EFTA («l'Autorità») desidera informare l'Islanda che, dopo aver valutato la carta degli aiuti a finalità regionale dell'Islanda per il periodo 2022-2027, la ritiene conforme ai principi stabiliti negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale («gli orientamenti») ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione rappresenta la valutazione da parte dell'Autorità della carta degli aiuti a finalità regionale di cui al punto 190 degli orientamenti. La carta approvata è parte integrante degli orientamenti ⁽²⁾. Non contempla alcun aiuto di Stato e non costituisce un'autorizzazione a concedere tali aiuti.
- (3) L'Autorità ha basato la propria decisione sulle considerazioni di seguito esposte.

2. PROCEDURA

- (4) Il 1° dicembre 2021 l'Autorità ha adottato i nuovi orientamenti. Gli orientamenti stabiliscono le condizioni alle quali le misure di aiuto a finalità regionale possono essere considerate compatibili con il funzionamento dell'accordo SEE ⁽³⁾. Essi stabiliscono altresì i criteri per identificare le zone che soddisfano le condizioni di compatibilità a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, lettere a) e c), dell'accordo SEE ⁽⁴⁾, le cosiddette «zone a» e «zone c».
- (5) A norma del punto 150 degli orientamenti, le zone che Stati SEE-EFTA intendono designare come «zone a» o «zone c» devono essere identificate in una carta degli aiuti a finalità regionale.
- (6) A norma del punto 189 degli orientamenti, ogni Stato SEE-EFTA notifica all'Autorità un'unica carta degli aiuti a finalità applicabile fino al 31 dicembre 2027. Le autorità islandesi hanno notificato la carta degli aiuti a finalità regionale dell'Islanda per il periodo 2022-2027 il 27 gennaio 2022 ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 269/21/COL, del 1° dicembre 2021, che introduce gli orientamenti riveduti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2022-2027 (GU L 173 del 30.6.2022, pag. 79).

⁽²⁾ Punto 190 degli orientamenti.

⁽³⁾ Punto 2 degli orientamenti.

⁽⁴⁾ *Ibid.*

⁽⁵⁾ La notifica è protocollata come documento n. 1265806. I relativi due allegati sono protocollati come documenti n. 1265808 e n. 1265810.

3. ZONE AMMISSIBILI DESIGNATE DALLE AUTORITÀ ISLANDESI

- (7) Nell'UE è stata istituita una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica, denominata NUTS. La classificazione NUTS funziona con tre livelli gerarchici numerati da 1 a 3. Il livello NUTS 1 comprende le unità più grandi, mentre il livello NUTS 3 copre le unità più piccole ⁽⁶⁾.
- (8) Come osservato nella nota 30 degli orientamenti, regioni statistiche simili alla classificazione NUTS sono state definite negli Stati SEE-EFTA. Di conseguenza, laddove gli orientamenti della Commissione in materia di aiuti di Stato a finalità regionale ⁽⁷⁾ fanno riferimento alla classificazione NUTS, gli orientamenti utilizzano l'espressione «regioni statistiche». La classificazione NUTS e le regioni statistiche degli Stati SEE-EFTA sono pubblicate sulle pagine web di Eurostat ⁽⁸⁾.
- (9) L'integralità dell'Islanda rientra in una regione statistica di livello 2 (*Ísland*). Al livello 3 l'Islanda è ulteriormente suddivisa in due regioni statistiche, rispettivamente la regione della capitale (*Höfuðborgarsvæði*) e l'Islanda al di fuori della regione della capitale (*Landsbyggð*) ⁽⁹⁾.
- (10) Le zone designate nella carta degli aiuti a finalità regionale dell'Islanda per il periodo 2022-2027 sono quelle che comprendono la regione di livello 3 del *Landsbyggð* ⁽¹⁰⁾.
- (11) In base ai dati demografici al 1° gennaio 2018, la densità di popolazione dell'Islanda è pari a 3,48 abitanti/km². Il *Landsbyggð* è significativamente meno densamente popolato dello *Höfuðborgarsvæði*. Le densità di popolazione nel *Landsbyggð* e nello *Höfuðborgarsvæði* sono rispettivamente pari a 1,27 e 225,87 abitanti/km² in base ai dati demografici al 1° gennaio 2018 ⁽¹¹⁾.
- (12) Il *Landsbyggð* copre una superficie di 99 258 km². In base ai più recenti dati dell'ufficio statistico nazionale (*Hagstofan*), la popolazione residente era pari a 132 264 abitanti al 1° gennaio 2021, corrispondente a una densità di popolazione di 1,33 abitanti/km² ⁽¹²⁾.
- (13) L'illustrazione grafica che figura nell'allegato I della presente decisione mostra il *Landsbyggð*. L'allegato II presenta inoltre un elenco di tali unità più piccole che compongono la regione di livello 3 in questione ⁽¹³⁾.

4. VALUTAZIONE

- (14) Nell'allegato I degli orientamenti figura la copertura degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2022-2027 per ciascuno Stato SEE-EFTA. L'integralità dell'Islanda è identificata nell'allegato I come «zona c predefinita».
- (15) Le autorità islandesi possono utilizzare tale assegnazione per designare le «zone c» nella loro carta degli aiuti a finalità regionale. Le norme che disciplinano tale designazione figurano nei punti 168 e 169 degli orientamenti.
- (16) A norma del punto 168 degli orientamenti gli Stati SEE-EFTA possono designare come «zone c» le «zone c» predefinite. Il punto 169 contempla inoltre un approccio flessibile che consente l'inclusione di altre zone. Poiché l'integralità dell'Islanda è assegnata nell'allegato I come «zona c predefinita», le autorità islandesi potrebbero aver designato l'integralità del paese come «zona c» nella loro carta degli aiuti a finalità regionale.

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1) modificato dal regolamento delegato (UE) 2019/1755 della Commissione, dell'8 agosto 2019, che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 270 del 24.10.2019, pag. 1).

⁽⁷⁾ Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (GU C 153 del 29.4.2021, pag. 1).

⁽⁸⁾ <https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/nuts-maps>. Il collegamento è stato inserito e controllato da ultimo in data 8 febbraio 2022.

⁽⁹⁾ Documento n. 1265806, pag. 2.

⁽¹⁰⁾ *Ibid.*

⁽¹¹⁾ *Ibid.*

⁽¹²⁾ Documento n. 1265806, pagg. 3 e 4.

⁽¹³⁾ Gli allegati sono basati sui documenti n. 1265808 e n. 1265810.

- (17) Come indicato nel paragrafo (9) sopra, l'Islanda rientra in una regione statistica di livello 2 (*Ísland*). Al livello 3 l'Islanda è ulteriormente suddivisa in due regioni statistiche, rispettivamente la regione della capitale (*Höfuðborgarsvæði*) e l'Islanda al di fuori della regione della capitale (*Landsbyggð*).
- (18) Nel designare le zone ammissibili nella carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2022-2027, le autorità islandesi hanno incluso la regione di livello 3 del *Landsbyggð* ed escluso la regione di livello 3 del *Höfuðborgarsvæði*. Poiché la regione inclusa di livello 3 del *Landsbyggð* rientra fra le zone c predefinite di cui all'allegato I degli orientamenti, l'Autorità ritiene che la designazione del *Landsbyggð* come «zona c» nella carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2022-2027 sia conforme agli orientamenti.
- (19) A norma della nota 65 degli orientamenti, le zone scarsamente popolate e le zone a bassissima densità demografica dovrebbero essere identificate nella carta degli aiuti a finalità regionale. Le «zone a bassissima densità demografica» sono definite al punto 19, paragrafo 32, come «regioni statistiche con meno di otto abitanti per km² o parti di regioni statistiche di livello 2 designate dallo Stato SEE-EFTA interessato a norma del punto 169». Il *Landsbyggð* si qualifica pertanto come zona a bassissima densità demografica.

5. INTENSITÀ D'AIUTO

- (20) A norma del punto 151 degli orientamenti, la carta degli aiuti a finalità regionale deve specificare le intensità massime di aiuto che si applicano nelle zone ammissibili durante il periodo di validità della carta approvata.
- (21) Le intensità massime di aiuto si applicano agli aiuti a finalità regionale agli investimenti. Le intensità massime di aiuto consentite per tale aiuto a norma degli orientamenti sono stabilite nella sezione 7.4.
- (22) Il punto 182, paragrafo 1, degli orientamenti dispone che l'intensità di aiuto per le grandi imprese non deve superare il 20 % nelle zone scarsamente popolate. Dal punto 186 si evince che l'intensità di aiuto può essere maggiorata di un massimo di 20 punti percentuali per le piccole imprese o di un massimo di 10 punti percentuali per le imprese di medie dimensioni. Tuttavia, come precisato nella nota 85 degli orientamenti, le intensità di aiuto maggiorate per le piccole e medie imprese non si applicano agli aiuti concessi a favore di grandi progetti di investimento ⁽¹⁴⁾.
- (23) Le autorità islandesi hanno notificato un'intensità massima di aiuto per le grandi imprese pari al 20 %. Tale intensità massima è maggiorata di 20 punti percentuali per le piccole imprese e di 10 punti percentuali per le imprese di medie dimensioni. Tali intensità di aiuto maggiorate non si applicano agli aiuti concessi a favore di grandi progetti di investimento ⁽¹⁵⁾.
- (24) I limiti posti alle intensità di aiuto definiti dalle autorità islandesi, come descritti nel paragrafo (23), sono in linea con le disposizioni di cui al paragrafo (22). Essi sono pertanto conformi agli orientamenti.

6. DURATA E RIESAME

- (25) A norma del punto 189 degli orientamenti le autorità islandesi hanno notificato un'unica carta degli aiuti a finalità regionale applicabile fino al 31 dicembre 2027.
- (26) Si evince dal punto 194 degli orientamenti che nel 2023 verrà effettuata una revisione intermedia delle carte degli aiuti a finalità regionale. Entro giugno 2023 la Commissione comunicherà i dettagli relativi a tale revisione intermedia.

7. CONCLUSIONI

- (27) Sulla scorta della valutazione effettuata, l'Autorità ritiene che la carta degli aiuti a finalità regionale dell'Islanda per il periodo 2022-2027 sia conforme ai principi stabiliti negli orientamenti. La carta approvata è parte integrante degli orientamenti.

⁽¹⁴⁾ L'espressione «grande progetto di investimento» è definita al punto 19, paragrafo 18, degli orientamenti come un investimento iniziale con costi ammissibili superiori a 50 milioni di EUR.

⁽¹⁵⁾ Documento n. 1265806, pag. 3.

(28) Gli allegati I e II sono parte integrante della presente decisione.

Per l'Autorità di vigilanza EFTA,

Arne RØKSUND
Presidente
Membro del Collegio responsabile


Stefan BARRIGA
Membro del Collegio

Árni PÁLL ÁRNASON
Membro del Collegio

Melpo-Menie JOSÉPHIDÈS
Controfirmataria in qualità di direttrice, Affari giuridici e amministrativi

ALLEGATO I

Illustrazione grafica



ALLEGATO II

Elenco delle unità più piccole

Akrahreppur	5 706
Akraneskaupstaður	3 000
Akureyrarbær	6 000
Árneshreppur	4 901
Ásahreppur	8 610
Bláskógabyggð	8 721
Blönduósibær	5 604
Bolungarvíkurkaupstaður	4 100
Borgarbyggð	3 609
Dalabyggð	3 811
Dalvíkurbyggð	6 400
Eyja- og Miklaholtshreppur	3 713
Eyjafjarðarsveit	6 513
Fjallabyggð	6 250
Fjarðabyggð	7 300
Fljótshreppur	7 505
Flóahreppur	8 722
Grindavíkurbær	2 300
Grímsnes- og Grafningshreppur	8 719
Grundarfjarðarbær	3 709
Grýtubakkahreppur	6 602
Helgafellssveit	3 710
Hrunamannahreppur	8 710
Húnavatnshreppur	5 612
Húnaþing vestra	5 508
Hvalfjarðarsveit	3 511
Hveragerðisbær	8 716
Hörgársveit	6 515
Ísafjarðarbær	4 200
Kaldrananeshreppur	4 902
Kjósarhreppur	1 606
Langesbyggð	6 709
Múlaþing	7 400
Mýrdalshreppur	8 508
Norðurþing	6 100
Rangárþing eystra	8 613

Rangárþing ytra	8 614
Reykholahreppur	4 502
Reykjanesbær	2 000
Skaftárhreppur	8 509
Skagabyggð	5 611
Skeiða- og Gnúpverjahreppur	8 720
Skorradalshreppur	3 506
Skútustaðahreppur	6 607
Snæfellsbær	3 714
Strandabyggð	4 911
Stykkishólmshreppur	3 711
Suðurnesjabær	2 510
Súðavíkurbhreppur	4 803
Svalbarðshreppur	6 706
Svalbarðsstrandarhreppur	6 601
Sveitarfélagið Árborg	8 200
Sveitarfélagið Hornafjörður	8 401
Sveitarfélagið Skagafjörður	5 200
Sveitarfélagið Skagaströnd	5 609
Sveitarfélagið Vogar	2 506
Sveitarfélagið Ölfus	8 717
Tálknafjarðarhreppur	4 604
Tjörneshreppur	6 611
Vestmannaeyjabær	8 000
Vesturbyggð	4 607
Vopnafjarðarhreppur	7 502
Þingeyjarsveit	6 612

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/892 della Commissione, del 1° aprile 2022, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 155 dell'8 giugno 2022)

Pagina 12, articolo 10 bis, paragrafo 4:

anziché: «allegato VI»,

leggasi: «allegato VII».

Pagina 13, articolo 10 ter, paragrafo 4:

anziché: «allegato VII»,

leggasi: «allegato VIII».

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT